



1

STATUTO

"RINASCIMENTO EUROPEO"

CENTRO DI STUDI E DI INIZIATIVA POLITICA

Titolo I – COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA - SCOPO

Articolo 1- Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile della Repubblica Italiana, l'Associazione

"RINASCIMENTO EUROPEO"

CENTRO DI STUDI E DI INIZIATIVA POLITICA

Articolo 2 – Sede - Durata - Le "Torri" locali

L'Associazione ha sede legale e amministrativa in Torino, via Monte di Pietà n. 1 e svolge la sua attività nell'ambito del territorio italiano e dell'Unione Europea.

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, con semplice delibera, può stabilire l'apertura di altre sedi operative sul territorio italiano o dell'Unione Europea, o variare la collocazione della sede legale.

In considerazione della perennità dello scopo, la durata dell'Associazione è illimitata. L'Assemblea dell'Associazione ne potrà determinare lo scioglimento con le modalità previste dal presente Statuto.

Con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, potranno essere costituiti gruppi locali. I gruppi locali dovranno essere composti da almeno dieci aderenti, prenderanno la denominazione di "Torre di (nome della località)" e potranno realizzare in sede locale, in coordinamento con la sede centrale di Torino, attività sui vari territori in linea con lo spirito e gli obiettivi dell'Associazione.

La "Torre" sarà rappresentata dal suo Portavoce - scelto tra i suoi componenti e nel rispetto delle previsioni dell'art. 9 n. 4 del presente Statuto - e, se ritenuto opportuno, potrà dotarsi con l'autorizzazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione, di un proprio regolamento che si ispiri, rigorosamente, alle finalità dell'Associazione.

1



Articolo 3 - Simbolo

Il simbolo ed il logo dell'Associazione sono costituiti da un rettangolo contenente: a destra la bandiera italiana a sinistra, a sinistra quella dell'Unione Europea a destra, con al centro il quadro "Piazza d'Italia" di Giorgio De Chirico o altra grafica contenente gli stessi riferimenti culturali.

Articolo 4 - Caratteristiche

L'Associazione rappresenta un Centro di studi e di iniziativa politica, costituita in forma libera ed apartitica, ha struttura democratica ed è senza fini di lucro. Essa non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ed espletterà la propria attività, così come quella dei propri associati funzionale all'attività associativa, in maniera totalmente gratuita, con assoluto divieto per gli associati di ricevere compenso alcuno per le prestazioni svolte, salvo l'eventuale rimborso spese come determinato dal Consiglio Direttivo, ferma la possibilità per l'Associazione di ricevere i contributi e le altre risorse previste dall'art. 21 del presente Statuto.

Articolo 5 - Finalità

L'Associazione intende contribuire alla costruzione dell'Europa, Patria dei popoli del continente europeo, riprendendo con determinazione il processo di integrazione, che auspicabilmente andrà allargato oltre gli attuali confini dell'Unione Europea, fondandolo sul suo patrimonio storico, sulle sue tradizioni ed i valori cristiani che hanno messo al centro il valore assoluto della persona e delle sue libertà. A tal fine l'Associazione intende raccogliere le risorse umane, culturali ed economiche che possano, con una forte visione unitaria, contrastare l'attuale decadenza culturale e politica dell'Europa. Per il raggiungimento di questa finalità, l'Associazione svilupperà la propria azione per:

- A) Promuovere la formazione di una nuova classe dirigente europea, espressione di tutte le competenze sociali, che abbia passione civile e vero spirito di servizio e che sappia riferirsi con rigore e passione alla nostra migliore tradizione e cultura nelle sue declinazioni civili e spirituali, orientando le nostre comunità verso un nuovo Umanesimo e un nuovo Rinascimento;
- B) Mettere al centro dell'azione della politica la salvaguardia della dignità della persona, il rispetto della vita, la famiglia, l'attenzione verso i più deboli, le identità dei popoli europei, la sicurezza e la promozione della libertà in tutti i settori; applicare con rigore il principio di sussidiarietà che significa riconoscere e valorizzare le forze vitali della società ciascuna al proprio livello d'interesse, di capacità e d'impegno, con l'obiettivo di una politica che "deve governare non gestire";



3

- C) Ritrovare i "fondamentali" dell'uomo Europeo, che è oggi esposto alla supremazia di una tecnocrazia che, invece di essere al servizio dell'Umanità, tende progressivamente ad asservirla, imponendo un modello indifferenziato, privo ormai della caratterizzazione maschio/femmina (teoria del "gender"), arrivando a progettare un uomo non biologico.
- D) Consolidare la Patria Europea ripartendo i poteri tra Unione Europea e Stati membri, nonché all'interno di questi tra centro e periferie, costruendo tra i vari enti un rapporto organico ed efficiente per superare quello attuale "barocco" e disarticolato; creare un sistema legislativo chiaro, efficace, equo e ragionevole, com'erano originariamente i Codici Rocco o i Trattati di Roma, scrivendo nuovi "Patti Europei" di carattere limitato, che partano dai principi che ispiravano i Padri Fondatori;
- E) Definire un modello di vita europeo, con particolare attenzione alla qualità della vita ed alla serenità delle persone e delle famiglie, affrancandole dal consumismo e dalla frenetica dedizione ad una competitività aggressiva, sterile dal punto di vista dei rapporti umani ed anche inefficiente economicamente, contribuendo così al buon sviluppo dei rapporti economici, politici, culturali e sociali degli italiani e degli europei
- F) Affrontare i conflitti sempre più numerosi, l'immigrazione priva di regolamentazioni e la perdita di ruolo geopolitico, ristabilendo buoni rapporti con la Russia ed affermando l'idea di un progetto comune per l'Europa, oggi ridotta ad una sorta di condominio che subisce passivamente la strategia spesso dannosa di altre potenze;
- G) Restituire ai cittadini l'esercizio di libertà concrete e rispettare il diritto dei genitori di provvedere liberamente alla educazione dei propri figli ed al loro insegnamento (art. 2 Prot. 1/CEDU), abbandonando ogni tentativo di riaffermazione dello "stato etico";
- H) Difendere i redditi e la proprietà privata da una tassazione insostenibile ed i risparmi da sistemi bancari inaffidabili, imponendo la separazione dell'attività di raccolta del risparmio da quella di gestione;
- I) Difendere il cittadino dalla criminalità attraverso una efficiente presenza delle Forze di Polizia sui territori e l'utilizzo dell'elettronica, con una inversione di tendenza rispetto alle recenti depenalizzazioni, organizzando l'immediata celebrazione dei processi in particolare per fatti di microcriminalità, anche con l'ausilio di magistrati onorari;
- J) Contrastare l'impoverimento delle classi più deboli che, ormai, si è esteso alle classi medie, non già con demagogiche politiche redistributive, bensì con drastiche riforme che riducano la presenza pubblica in economia e liberino risorse private che spingano la ripresa economica;
- K) Proporre un progetto di riforma della struttura costituzionale dell'Italia e dell'Europa con l'adozione del sistema presidenziale; accrescere la democrazia partecipativa della società italiana, riducendo drasticamente i costi della politica;

3



4

- L) Restituire agli Stati il compito di allocare le principali risorse finanziarie, riconducendo le banche alle loro funzioni di servizio; creare campioni industriali europei nelle nuove tecnologie supportando l'alta tecnologia e la creatività; valorizzare le specificità europee e italiane sui mercati globali (beni culturali, territorio, turismo), unica fonte prevedibile d'incremento drastico del PIL e dell'occupazione, impedendo che le regolamentazioni europee ed internazionali rendano complicate le produzioni locali a beneficio dei grandi gruppi industriali;

Tali obiettivi non si debbono intendere come esclusivi, ma potranno essere precisati ovvero integrati con altri, stante il continuo modificarsi degli scenari socio-economici, intendendo l'Associazione creare un ambito "prepolitico", che stimoli ed aiuti l'elaborazione delle proposte che potranno poi essere riprese dai soggetti della politica e da chi ne fa parte. Un ambito, che sappia condizionare ed indirizzare in senso positivo la politica e che, eventualmente possa aiutare la selezione di una migliore classe dirigente e possa poi supportarla nel difficile lavoro di amministrazione.

Articolo 6 - Operatività

Per la realizzazione dei fini statutari, l'Associazione, in completa autonomia, svilupperà le seguenti attività:

- (1) Ricerca, Studio ed Elaborazione
 - Stesura e creazione di documenti, da rendere disponibili on-line
 - Stesura e creazione di pubblicazioni
 - Realizzazione di studi su temi di generale interesse per i cittadini, anche su specifica richiesta degli associati e dei simpatizzanti su temi compatibili con gli obiettivi dell'Associazione
 - Elaborazione di progetti anche transfrontalieri che aiutino il processo di confronto e di integrazione europea ed insieme salvaguardino le identità dei popoli che la compongono, attraverso la collaborazione dell'Associazione con altre realtà culturali e politiche ovvero con enti locali
- (2) Divulgazione
 - Realizzazione di incontri di divulgazione su temi riguardanti l'attività di ricerca
 - Presentazione di libri e proiezione di film
 - Realizzazione di incontri, seminari e tavole rotonde su temi di attualità politica e culturale
- (3) Formazione
 - Incontri di formazione politica e culturale
 - Corsi di formazione professionalizzante ed aggiornamento politico-culturale



(4) Comunicazione

- Creazione e diffusione di comunicati stampa
- Sviluppo di sistema di comunicazione on-line, basata sul sito internet nonché la diffusione di newsletter e mailing-list tematiche; presenza sui "social".

Potranno poi prevedersi un numero variabile di sviluppatori degli studi, intendendosi con tale figura chi svilupperà un'attività di ricerca su singoli progetti: questo profilo sarà ricoperto, quando necessario, da uno o più ricercatori, che riceveranno un rimborso spese per la loro attività, anche attraverso il coinvolgimento di "sponsor" interessati direttamente ai diversi temi prescelti.

Saranno creati strumenti (anche attraverso la consultazione on-line di aree riservate) e momenti di verifica delle attività, per consentire a soci e finanziatori di verificare l'effettiva realizzazione del programma di attività annuale ed il corretto utilizzo del budget.

Oltre quanto descritto nel presente articolo, l'Associazione potrà svolgere tutte le attività che gli Organi sociali riterranno utili al raggiungimento degli obiettivi dell'associazione e quelle direttamente connesse a quelle sopra menzionate.

Titolo II – SOCI

Articolo 7 – Soci

1. L'Associazione è costituita dai soci Fondatori e da soci Ordinari.
2. Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Sono soci Ordinari le persone fisiche o giuridiche o le società di persone che, condividendo lo spirito e gli ideali dell'Associazione, sono interessati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali, cui intendono contribuire liberamente e concretamente.
3. Ciascun socio Fondatore od Ordinario ha diritto a un voto.
4. Ciascun socio si impegna a contribuire liberamente ma concretamente all'attività dell'Associazione.
5. Possono fare parte dell'Associazione anche soci Onorari. Sono soci Onorari persone fisiche o giuridiche che, per la loro attività professionale o istituzionale, hanno contribuito significativamente al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione, oppure che si siano particolarmente contraddistinti nello svolgimento di attività coerenti con i fini istituzionali dell'Associazione.
6. La nomina a socio Onorario è deliberata, previo consenso dell'interessato, dal Consiglio direttivo dell'Associazione. I soci Onorari non hanno diritto di voto.



Articolo 8 – Modalità di adesione

1. Coloro che intendono fare parte dell'Associazione devono presentare domanda di ammissione. Nella domanda, l'istante deve dichiarare di essere a piena conoscenza delle disposizioni del presente Statuto e di accettarle senza riserve e condizioni.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione a maggioranza semplice dei propri componenti.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso in qualsiasi momento.
4. Salvo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 6 dell'art. 7, non è prevista alcuna differenza di trattamento fra gli Associati, con l'eccezione di quanto previsto all'art. 9 n. 4 riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Articolo 9 – Obblighi e diritti dei soci

1. Tutti i soci sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni adottate dagli organi associativi.
2. I soci sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione, a contribuire alle sue attività ed a prestare la propria opera a favore delle attività istituzionali dell'Associazione in modo personale e gratuito. In nessun modo peraltro i soci saranno obbligati a fornire prestazioni professionali o effettuare forniture gratuitamente.
3. Tutti i soci hanno diritto a:
 - a) partecipare alla vita dell'Associazione;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, con la limitazione di cui all'art. 7, comma 6, secondo capoverso;
 - c) accedere alle cariche associative.
4. La possibilità di far parte del Consiglio direttivo dell'Associazione e di ricevere gli altri incarichi statutari, rappresentativi dell'Associazione, è invece esclusa – al fine di mantenere l'indipendenza e la apartiticità dell'Associazione - per chi ha un impegno diretto nella politica attiva, con un incarico di Partito o di rappresentanza negli enti locali a partire dal livello del Consiglio Comunale.

Art. 10 – Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio cessa per recesso o esclusione. Il recesso (dimissioni) deve essere comunicato da parte del socio in forma scritta all'Associazione e diventerà operativo dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione può essere decisa dal Consiglio Direttivo per:
 - a) condotta contraria agli ideali, agli interessi ed agli scopi dell'Associazione;
 - b) indegnità morale;



7

- c) inosservanza delle norme statutarie e delle delibere degli organi associativi.
3. I provvedimenti di esclusione sono adottati a maggioranza assoluta dei membri presenti del Consiglio direttivo. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso motivato, da parte dell'associato escluso, al Collegio dei Probiviri (ove istituito) che fungerà da arbitro a suo insindacabile giudizio. Nel caso non sia stato nominato il Collegio dei probiviri, il socio escluso potrà richiedere la sua nomina al Portavoce dell'Associazione che convocherà a tal fine, entro trenta giorni dalla richiesta, un'assemblea straordinaria con tale scopo, a meno che non sia prevista quella ordinaria entro novanta giorni dalla richiesta.
4. L'Associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione dei contributi eventualmente versati.

Titolo III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 11 - Organi

Sono Organi Statutari dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Portavoce;
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito);
- il Collegio dei Probiviri (se istituito).

L'elezione degli Organi dell'Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo, con le limitazioni di cui all'art.7, comma 6, secondo capoverso, e di cui all'art.9 n.4 del presente Statuto.

Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto ed in termini ragionevoli, da documentarsi da parte dell'interessato.

Articolo 12 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con gli obblighi previsti dal presente Statuto, e può essere ordinaria e straordinaria.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega sottoscritta, esclusivamente da altro socio. Ciascun Socio che partecipa all'assemblea non può essere portatore di più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, anche per delega.

L'Assemblea straordinaria delibera con voto favorevole della maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti, di persona o per delega.

7



Articolo 13 – Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Portavoce; in caso di impedimento o assenza dello stesso, dal Segretario; in caso di impedimento o in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un terzo degli Associati in regola con i criteri che regolano la loro partecipazione all'Assemblea stessa.

Le convocazioni sono fatte dal Portavoce con avviso contenente la data, l'ora, il luogo e gli argomenti da trattare all'ordine del giorno, da inoltrarsi con ogni mezzo idoneo al domicilio o tramite posta elettronica o fax di ciascun associato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Essa può essere convocata nella sede dell'Associazione o altrove, purché in un Paese membro dell'Unione Europea.

L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti in Assemblea, secondo i termini previsti dall'art.12.

Art. 14 Funzioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione, in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, i Collegi dei Revisori e dei Probiviri;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera l'esclusione definitiva degli Associati che abbiano presentato ricorso;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria oltre ad avere tutte le competenze di quella ordinaria:

- delibera eventuali emendamenti statutari;
- delibera l'eventuale scioglimento dell'Associazione ed ogni altro provvedimento di eccezionale importanza concernente l'Associazione.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere inserite nel Libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea.



Articolo 15 – Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) Consiglieri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto; dura in carica 3 (tre) esercizi ed i suoi membri sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio Direttivo esclusivamente i Soci.

Nell'ipotesi in cui vengano a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio potrà cooptarne altri in loro sostituzione; i consiglieri così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea. Anche se confermati dall'Assemblea, i Consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo cui partecipano.

Il Consiglio Direttivo decade ove venga meno la maggioranza dei consiglieri: in tal caso, verrà convocata l'Assemblea Generale straordinaria per provvedere all'elezione del nuovo Consiglio.

Il primo Consiglio Direttivo viene nominato dai Soci Fondatori alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Articolo 16 – Convocazione e Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Portavoce ed ogni qualvolta almeno la maggioranza dei membri dello stesso lo ritengano necessario e quindi ne provochino la convocazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide soltanto con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Portavoce.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare in ordine all'approvazione della bozza di bilancio consuntivo e di bilancio preventivo nonché per deliberare le eventuali quote associative annuali. Il Consiglio Direttivo è convocato in seduta straordinaria dal Portavoce con avviso, recante l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, spedito con ogni mezzo idoneo almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli riservati all'Assemblea.

Nell'ambito della gestione ordinaria sono, in particolare, compiti del Consiglio Direttivo:

- nominare nel suo seno il Portavoce dell'Associazione ed il Segretario;
- formulare l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione e curarne l'esecuzione;
- programmare iniziative e progetti specifici negli ambiti statutari;
- decidere su ogni provvedimento ritenuto utile per il buon andamento dell'Associazione e per la realizzazione degli scopi associativi, nonché su ogni atto



di carattere patrimoniale e finanziario per la gestione dell'Associazione, senza limitazione di sorta;

- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli Associati;
- determinare in linea di massima il budget necessario per le varie attività, indirizzando agli Associati e simpatizzanti le sollecitazioni per le opportune contribuzioni;
- predisporre i bilanci annuali da presentare all'Assemblea per l'approvazione e deliberare l'impiego dei fondi di cassa;
- accettare donazioni e contributi da terzi;
- deliberare l'acquisto e la vendita di beni mobili ed immobili;
- assumere e licenziare personale dipendente;
- provvedere ad ogni incombenza rimessa alla sua competenza e necessaria per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

Articolo 17 - IL PORTAVOCE

Il Portavoce è eletto fra i membri del Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo stesso, presenti alla seduta ed è rieleggibile. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed ha, a tutti gli effetti, la legale rappresentanza dell'Associazione, anche in giudizio.

Il Portavoce:

- provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- vigila sulla coerenza delle attività con gli obiettivi e le motivazioni ideali dell'Associazione;
- vigila su tutti gli atti economici ed amministrativi dell'Associazione;
- svolge tutti i compiti e le funzioni che gli sono affidati dal Consiglio Direttivo;
- provvede alle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e le presiede;
- predispone una relazione sull'attività dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea unitamente al bilancio annuale;
- può incaricare o nominare un esperto o un comitato di esperti su una determinata problematica culturale riguardante gli scopi dell'Associazione.
- provvede a mantenere i contatti a carattere continuativo con Uffici Pubblici e Privati, Enti e Organizzazioni che possano contribuire a determinare il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Associazione.

Alcune delle funzioni del Portavoce potranno essere demandate ad uno dei Consiglieri. In caso di assenza o impedimento del Portavoce, la rappresentanza dell'Associazione spetta al Segretario, la cui firma farà di sé prova di fronte ai terzi dell'assenza o impedimento del Portavoce.

Articolo 18 - Il Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti. Dura in carica 3 (tre) esercizi ed ha il compito di dirigere gli uffici, curare il disbrigo degli affari ordina-



ri, provvedere alla firma della corrispondenza corrente e svolgere ogni altro compito a lui demandato dal Portavoce e dal Consiglio Direttivo.

Su delega del Portavoce, il Segretario manterrà i contatti con gli Uffici pubblici e privati, gli Enti e le Organizzazioni che possano contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Associazione.

Articolo 19 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori dei conti, se costituito, è composto da 3 (tre) membri scelti anche fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza. I Revisori dei conti sono eletti dall'Assemblea, sono rieleggibili. e durano in carica 3 (tre) esercizi.

Il Collegio dei Revisori è un organo con funzioni di controllo sulla corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Redige una relazione all'Assemblea sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è gratuita, salvo l'eventuale rimborso di spese sostenute per lo svolgimento di attività riguardanti l'Associazione.

Articolo 20 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, se costituito, è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, scelti fra persone estranee all'Associazione. Esso elegge fra i propri componenti il Presidente. I membri durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri ha funzioni consultive in merito al rispetto del presente Statuto e dei fini istituzionali dell'Associazione ed ha funzioni giudicanti in via definitiva ed inappellabile sulle controversie tra:

- Associazione e Associati;
- Organi dell'Associazione fra loro o con l'Associazione o con gli Associati;
- gli Associati stessi per questioni inerenti il rapporto associativo.

Il Collegio dei Probiviri giudicherà "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

La carica e le funzioni ricoperte in seno al Collegio dei Probiviri sono gratuite, salvo eventuale rimborso spese.

Titolo III – PATRIMONIO – FINANZIAMENTO - ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 21 – Patrimonio e finanziamento

1. L'Associazione ha autonomia patrimoniale, economica e finanziaria.
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili che, a qualsiasi titolo riconosciuto dalla legge, divengano di proprietà dell'Associazione;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio o accantonate per qualsiasi titolo, fino a che non siano erogate.



3. Per realizzare le finalità e le attività di cui agli artt. 4, 5 e 6, l'Associazione trae le risorse finanziarie da:
- a) liberi contributi versati dagli Associati;
 - b) quote associative se determinate dal Consiglio Direttivo;
 - c) contributi versati dagli Associati per l'organizzazione di specifiche iniziative;
 - d) contributi di coloro i quali vogliono accrescere le risorse dell'Associazione;
 - e) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche;
 - f) fondi e/o contributi dell'Unione Europea per l'attuazione di programmi o progetti comunitari;
 - g) contributi di Organismi internazionali;
 - h) donazioni e lasciti testamentari;
 - i) entrate derivanti da convenzioni;
 - j) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Articolo 22 – Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo dell'esercizio ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.
2. Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta per potere essere consultati dagli Associati.
3. Il bilancio consuntivo, con la relazione del Portavoce e del Collegio dei Revisori dei conti (se costituito), è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio.
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.
5. L'Associazione deve impiegare eventuali utili e/o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Titolo IV - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23 –Scioglimento e liquidazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria. La votazione avviene con le maggioranze previste e con voto favorevole di almeno i 3/4 dei presenti aventi diritto, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 13 dello Statuto.
2. In caso di liquidazione, ove necessario, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori scelti anche al di fuori dell'Associazione e ne determina i poteri.



13

3. L'Assemblea straordinaria determina anche la destinazione del patrimonio sociale residuo ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore iscritte nei Registri del Volontariato.

Titolo VI -NORMA DI RINVIO

Articolo 24 – Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile regolanti le associazioni.

Torino,